



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ROSA, PETRENGA, CAMPIONE, LIRIS, RAPANI, MARCHESCHI, GELMETTI, FAROLFI, GUIDI, IANNONE, SIGISMONDI, DELLA PORTA, ANCOROTTI, DE PRIAMO, MELCHIORRE, SILVESTRONI e FALLUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 2023

Disposizioni in materia di aree polifunzionali di ricovero per le popolazioni colpite da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo

ONOREVOLI SENATORI. - La protezione civile svolge attività e compiti diretti a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni, o dal pericolo di danni, derivanti da catastrofi o da calamità naturali, e cerca al contempo di ridurre al minimo i disagi delle popolazioni eventualmente colpite da tali eventi.

In questo quadro, per il soccorso e il soggiorno delle persone che hanno subito catastrofi o calamità naturali, si rendono necessarie aree idonee, i cui tempi tecnici di realizzazione allungano peraltro quelli più propriamente diretti ad assicurare l'opportuna assistenza.

Il presente disegno di legge integra il codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di agevolare l'attività di soccorso e rendere conseguentemente più efficace l'opera della protezione civile medesima.

È indubbio che, in caso di evento disastroso, meno tempo viene impiegato per i soccorsi, maggiore è la probabilità di riduzione dei danni; si prevede pertanto la realizzazione di aree di sosta polifunzionali, dotate di tutti gli strumenti necessari per assicurare l'ospitalità e l'assistenza alle popolazioni colpite da queste circostanze.

In tal modo, infatti, la protezione civile potrà immediatamente disporre di apposite aree già attrezzate per l'attività di soccorso.

Nello specifico, il presente disegno di legge, all'articolo 1, stabilisce la facoltà per tutti i comuni di realizzare aree di sosta già attrezzate per il ricovero delle persone in caso di emergenze, e prevede che le regioni individuano i comuni, singoli o associati, per i quali la realizzazione delle aree polifunzionali è obbligatoria.

Le caratteristiche tecniche e impiantistiche fondamentali delle suddette aree, tra cui la presenza di piazzole delimitate, impianti igienico-sanitari, erogatori di acqua potabile, impianti di fornitura di energia elettrica, sistemi di illuminazione ed eventuali superfici per l'atterraggio e il decollo di elicotteri, sono requisiti *standard* per garantire il minimo di accoglienza.

Per coprire i costi di realizzazione e manutenzione ordinaria di dette aree è riconosciuta alle regioni la facoltà di prevedere che le stesse, quando non si versino in situazioni di emergenza, vengano adibite ad aree di sosta per turisti che utilizzano veicoli ricreazionali, come *autocaravan*, *caravan* o tende, anche al fine di incentivare il turismo all'aria aperta e permettere uno sviluppo delle attività della zona.

Le aree potranno essere gestite direttamente dai comuni o affidate tramite apposita convenzione ad altri enti o a privati, con il preciso vincolo che, al verificarsi degli eventi calamitosi, siano rese disponibili per la protezione civile.

Per la realizzazione delle aree la regione concede contributi in conto capitale ai comuni, per i quali ne ha stabilito l'obbligo, nella misura e secondo le modalità stabilite con legge regionale. Gli stessi comuni potranno beneficiare inoltre, nell'ambito delle disponibilità del Fondo regionale di protezione civile, di un contributo per la realizzazione delle aree di sosta polifunzionali.

Gli articoli 2 e 3 prevedono infine, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore delle disposizioni normative proposte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al codice della protezione civile)

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è inserito il seguente:

« Art. 12-*bis*. 1. Al fine di concorrere alla gestione dell'emergenza di cui al comma 6 dell'articolo 2, i comuni, singoli o associati, possono realizzare aree polifunzionali di ricovero della popolazione idonee ad ospitare le strutture di protezione civile.

2. Le regioni individuano i comuni, singoli o associati, che, per via della conformazione geomorfologica sono tenuti a realizzare le aree di cui al comma 1.

3. Le aree di cui al comma 1, destinate all'accoglienza e alla sosta, anche prolungata, della popolazione civile, sono recintate, dotate di ingresso controllato e di:

a) piazzole delimitate per l'accesso di *caravan* e *autocaravan*;

b) impianti igienico-sanitari allacciati alle reti fognarie e acquedottistiche pubbliche, e in particolare pozzetti di scarico autotendenti per acque grigie e nere;

c) erogatori di acqua potabile;

d) impianti di fornitura di energia elettrica;

e) sistema di illuminazione notturna;

f) contenitori per la raccolta di rifiuti;

g) impianti di sicurezza;

4. La legge regionale disciplina le ulteriori caratteristiche e le dotazioni delle aree di cui al comma 1 e individua quelle in cui

devono essere riservate superfici per l'atterraggio ed il decollo di elicotteri.

5. Le regioni possono prevedere che le aree di cui al comma 1 siano adibite, quando non si versi in situazioni di emergenza, a campeggi o aree di sosta per turisti che utilizzano veicoli ricreazionali muniti di impianti sanitari autonomi. Non è comunque consentita un'attività di rimessaggio o altra assimilabile.

6. La gestione delle aree di cui al comma 1 compete ai comuni, singoli o associati, che possono provvedervi direttamente o affidarla ad associazioni, enti o privati mediante apposite convenzioni, che assicurino il rispetto di quanto previsto dal comma 7. Il gestore delle aree polifunzionali garantisce la manutenzione ordinaria.

7. Al verificarsi delle emergenze di cui all'articolo 7, le aree di sosta interessate, qualora occupate ai sensi del comma 5 del presente articolo, sono rese immediatamente disponibili.

8. La regione, per la realizzazione delle aree di cui al comma 1, concede contributi in conto capitale ai comuni di cui al comma 2, nella misura e secondo le modalità individuate con legge regionale.

9. Nel limite delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo regionale di protezione civile è riconosciuto ai comuni, singoli o associati, di cui al comma 2 un contributo per la realizzazione delle aree di cui al comma 1, previa verifica delle spese sostenute e documentate.

10. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individuano idonee misure per la regolamentazione, la realizzazione e l'organizzazione delle aree di cui al comma 1 ».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00